



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 1. *GENERALITÀ*

ART. 2. *DEFINIZIONI*

CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE

ART. 3. *ORGANISMI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE*

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

SEZIONE I - DOCENTI

ART. 4. *MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI*

ART. 5. *COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI PROFITTO*

ART. 6. *COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE*

ART. 7. *PROGRAMMAZIONE DIDATTICA*

ART. 8. *VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE*

ART. 9. *PUBBLICITÀ DEGLI ATTI*

SEZIONE II – STUDENTI

ART. 10. *ISCRIZIONI*

ART. 11. *SOSPENSIONE E RINUNCIA AGLI STUDI*

ART. 12. *ORIENTAMENTO E TUTORATO*

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

ART. 13. *TITOLI DI STUDIO E OFFERTA FORMATIVA*

ART. 14. *ATTIVAZIONE DEI CORSI*

ART. 15. *DURATA DEI CORSI DI STUDIO; TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE*

ART. 16. *ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO*

ART. 17. *REGOLAMENTO DEI CORSI STUDIO*

ART. 18. *TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE*

ART. 19. *MANTENIMENTO E SOPPRESSIONE DI CORSI*

ART. 20. *CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO*

ART. 21. *PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI*

ART. 224. *ESAMI E ALTRE FORME DI VERIFICA DEL PROFITTO*

ART. 23. *PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO*

ART. 24. *AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO*

ART. 25. *DEBITI E AMMISSIONE CONDIZIONATA*

ART. 26. *ORDINAMENTI DEI CORSI E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI*

ART. 27. *FUORI CORSO E RIPETENZA*

ART. 28. *CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI*

ART. 29. *ACQUISIZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E TRASFERIMENTI*

ART. 30. *LINGUA COMUNITARIA*

ART. 31. *CORSI FREQUENTATI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI DI PARI GRADO*

ART. 32. *PASSAGGI DI CORSO E PROSECUZIONE DEGLI STUDI*

ART. 33. *ATTIVITA' ARTISTICA E ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE IN VALUTAZIONE IN CREDITI*

ART. 34. *PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI PRESSO ALTRO ISTITUTO ITALIANO O ESTERO*

ART. 35. *ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI*

ART. 36 . *DIRITTO ALLO STUDIO*

CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 37. *ATTIVITÀ FORMATIVE PROPEDEUTICHE*

ART. 38. *CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA*

ART. 39. *CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE*

ART. 40. *DIDATTICA MULTIMEDIALE E A DISTANZA*

ART. 41. *RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E RILASCIO DI TITOLI CONGIUNTI*

ART. 42. *RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO*

MODIFICHE

ART. 43. *MODIFICHE AL REGOLAMENTO*

TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE

ART. 44. *ORDINAMENTO PREVIGENTE E OPZIONE PER I NUOVI ORDINAMENTI*

ART. 45. *VALIDITÀ*

CAPO II – NORME FINALI

ART. 46. *DISPOSIZIONI CONCLUSIVE*

PARTE SECONDA

ORDINAMENTI DIDATTICI

ART. 1. *ELENCO DEI DIPARTIMENTI IN PRIMA APPLICAZIONE*

ART. 2. *ELENCO DEI CORSI ACCADEMICI TRIENNALI DI PRIMO LIVELLO*

ALLEGATO 1 *DIPARTIMENTI IN PRIMA APPLICAZIONE – SCUOLE*

ALLEGATO 2. *ORDINAMENTI DEI CORSI ACCADEMICI TRIENNALI DI PRIMO LIVELLO*



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art 1. (Generalità)

- 1.** Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle Leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto del Conservatorio di Musica "G. B. Martini" di Bologna (in seguito denominato "Conservatorio"), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.
- 2.** Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti negli allegati contenuti nella parte seconda del presente Regolamento.
- 3.** Gli ordinamenti didattici di cui al presente Regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art 2. (Definizioni)

- 1.** Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a)** aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b)** attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c)** campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d)** corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
 - e)** consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma;
 - f)** corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di specializzazione o master, i corsi di formazione alla ricerca;
 - g)** credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - h)** curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - i)** declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
 - l)** dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;

- m)** obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- n)** offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio/Istituto;
- o)** ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- p)** regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- q)** scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- r)** settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- s)** struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- t)** titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3. (Organismi responsabili delle strutture didattiche)

- 1.** Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche ed attiva e regola gli organismi responsabili per il loro funzionamento ai sensi delle normative vigenti.
- 2.** Il Conservatorio in prima applicazione attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto indicato nell'allegato 1 contenuto nella seconda parte del presente Regolamento.
- 3.** Qualora se ne ravvisi l'opportunità - con decreto del Direttore, su delibera del Consiglio accademico - possono essere costituite strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione, che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

SEZIONE I – DOCENTI

Art. 4. (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

- 1.** Nell'ambito delle attività formative istituzionali, salvo il caso di titolarità definita per legge, l'organo competente può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
- 2.** Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5. (Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico, nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal direttore del Conservatorio fra docenti della stessa disciplina o, in caso di indisponibilità di titolari, di disciplina affine. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione, che potranno essere nominati dal Direttore previo parere dei docenti interessati.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6 (Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
2. La commissione deve comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno due professori di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.
3. La Commissione designa fra i suoi componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 7. (Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal direttore, previa approvazione e delibera del consiglio accademico.
2. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre.
3. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica. La durata dei corsi deve di norma essere modulata nel periodo 1 novembre- 31 ottobre. In casi particolari, può essere consentito, previa autorizzazione, lo svolgimento di precorsi nel mese di ottobre, antecedente all'inizio dell'a.a. da inserire nel monte ore dell'anno successivo.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative sono determinati dal Direttore, su proposta dei docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
6. Le sessioni d'esame sono tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
7. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico, il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico.
8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.

Art. 8. (Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 9. (Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) i criteri per la richiesta di riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti, nonché, ove possibile, le condizioni per un riconoscimento automatico degli stessi;
 - d) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - e) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - f) le norme relative alle frequenze;
 - g) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - h) il calendario accademico;
 - i) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - l) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico, il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i programmi di studio e d'esame delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente

SEZIONE II – STUDENTI

Art. 10. (Iscrizioni)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio accademico.

Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi)

- 1.** Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici, nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
- 2.** Lo studente può richiedere la sospensione degli studi, per uno o più anni accademici, per documentati motivi. La sospensione può essere concessa dal Direttore, sentito il Consiglio accademico.
- 3.** Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.
- 4.** Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
- 5.** Conseguentemente alla rinuncia dello studente, il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione, l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
- 6.** Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12 (Orientamento e tutorato)

- 1.** Il Conservatorio attiva servizi di orientamento, volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
- 2.** Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 13. (Titoli di studio e offerta formativa)

- 1.** Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a)** Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b)** Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso accademico di secondo livello;
 - c)** Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d)** Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito del corso di perfezionamento;

e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale di durata comunque non inferiore a tre anni.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.

4. Oltre ai citati corsi di studio, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 14. (Attivazione dei corsi)

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.

2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente regolamento.

3. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.

Art. 15. (Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione e il diploma di formazione alla ricerca, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire comunque non inferiore a 120.

2. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono contemplati due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

a) curriculum con durata regolare per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;

b) curriculum con durata superiore ma comunque pari a non oltre il doppio di quella regolare, per studenti che si qualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi".

La formulazione dei suddetti piani verrà approvata dalla commissione di cui all'Art.26 comma 3. I piani di studio relativi dovranno prevedere l'acquisizione mediamente del 50% dei crediti previsti nel corso di ogni anno;

3. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata dei corsi accademici di primo livello è di norma di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, e la durata regolare dei corsi accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.

4. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

5. Il Consiglio Accademico definisce ogni anno il contingente di posti disponibili per studenti a tempo parziale.

6. Non è contemplata la ripetenza dell'intero anno.

Art. 16. (Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico, sentiti i dipartimenti, e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative, da inserire nei curricula;
 - c) gli insegnamenti curriculari;
 - d) i CFA assegnati a ciascuna delle attività formative curriculari;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
 - f) le ore di lezione;
 - g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi
4. Ulteriori corsi di studio oltre a quelli previsti nel presente regolamento, definiti con le medesime procedure, costituiscono integrazione al regolamento stesso. Il CdA è tenuto a verificare la congruità finanziaria dei nuovi corsi proposti.

ART. 17. (Regolamento dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
 - a) l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) le disposizioni sull'obbligo di frequenza;
 - f) le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - g) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 18. (Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.
3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.
4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 19. (Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio accademico valuta annualmente la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, entro il termine massimo di due anni fuori corso. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 20. (Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti.
2. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.
3. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.
4. Le verifiche di alcuni commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti o istituzioni anche privati.

Art. 21. (Propedeuticità e sbarramenti)

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.
2. Per gli insegnamenti che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti, a condizione di aver assolto agli obblighi di frequenza. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera, secondo quanto previsto nell' art. 25.

Art. 22. (Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline, che deve essere almeno pari al 75% delle ore previste, dallo studente che abbia rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti ed ottenuto le necessarie attestazioni di frequenza.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. Nel caso di discipline di gruppo ed in particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi, facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive, da concludersi comunque con un controllo finale.
9. Gli esami sono pubblici.
10. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice, e a firma di uno dei suoi componenti, sul libretto dello studente.
11. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 23. (Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

- 1.** Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
- 2.** L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
- 3.** Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono definite dai consigli di corso ed approvate dal Consiglio Accademico.
- 4.** Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative.
La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
- 5.** La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
- 6.** Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
- 7.** Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 24. (Ammissione ai corsi di studio)

- 1.** L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.
- 2.** L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
- 3.** L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione, che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio, prendendo in considerazione, oltre alla disciplina di indirizzo, anche altre discipline indicate dal regolamento stesso.
Conseguentemente, la commissione esaminatrice dovrà essere composta da docenti delle materie interessate a tale verifica. Gli studenti dichiarati idonei saranno inseriti in una graduatoria di merito, stilata dalla Commissione.
- 4.** Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può

essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

5. Per essere ammessi a un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure del ,diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

9. Per gli studenti stranieri in possesso dei requisiti richiesti, l'esame di ammissione include l'accertamento di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Lo studente straniero potrà eventualmente essere ammesso con un debito formativo che dovrà essere recuperato entro il primo anno di studio.

Art. 25. (Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzii lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati entro il primo anno di corso attraverso apposite verifiche.

Diversamente non potrà essere iscritto all'anno seguente.

2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.

3. L'attribuzione dei debiti è competenza della commissione d'esame di ammissione. L'attivazione di eventuali attività di recupero degli stessi da parte dell'Istituzione è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il Dipartimento competente. L'istituzione di tali attività non costituisce obbligo da parte del Conservatorio.

Art. 26. (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato da una commissione, nominata dal direttore e composta da due docenti componenti il Consiglio Accademico e dal Responsabile del Consiglio di Corso, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.

4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate dalla commissione di cui sopra, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 27. (Fuori corso e ripetenza)

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai successivi commi 3 e 4, per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".
3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come risulta prevista all'art. 15 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.
4. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.

Art. 28. (Crediti formativi accademici)

1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali, d'insieme o di gruppo, collettive teorico o pratiche, laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 29. (Acquisizione e riconoscimento dei crediti e Trasferimenti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto, al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto, potranno ottenere il

riconoscimento dei corrispondenti crediti, su presentazione di specifica documentazione. La valutazione della documentazione sarà di competenza della commissione di cui all'art 26 comma 3.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio, o da altra istituzione di pari grado, la commissione di cui all'Art. 26 comma 3, opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente, sulla base dei seguenti criteri:

a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;

c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

d) nel rispetto delle normative Ministeriali, il Conservatorio, previa verifica, può stipulare convenzioni con i licei musicali o con altre Istituzioni, utili al riconoscimento delle competenze acquisite tramite la frequenza a corsi musicali ivi funzionanti.

4. All'atto dell'iscrizione, lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, mediante apposita delibera del Consiglio Accademico, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

6. Tutte le procedura di cui sopra, dovranno svolgersi in modo da consentire il regolare avvio dell'Anno Accademico, fatte salve eventuali iscrizioni tardive, che dovranno essere motivate ed autorizzate dal Direttore.

7. Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 30. (Lingua comunitaria)

1. Il Conservatorio attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell'Unione Europea prevista dagli Ordinamenti didattici, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti, riscontrato tramite apposita verifica.

Art. 31. (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. Il Conservatorio può stipulare convenzioni con altre istituzioni di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in CFA.

3. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituzioni estere di corrispondente livello, sulla base di programmi internazionali di mobilità.

Art. 32. (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, in possesso dei requisiti richiesti, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

Art. 33. (attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto, contribuisce alla maturazione dei crediti.
2. L'Istituto progetta e realizza anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 34. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) Tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

Art. 35. (Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso dei titoli richiesti per l'ammissione, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande - corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio accademico - deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 36. (Diritto allo studio)

1. Agli studenti iscritti ai Corsi di Diploma Accademico si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 37. (Attività formative propedeutiche)

1. Il Conservatorio può organizzare corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi di base.

2. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è attribuita alle singole scuole.

3. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio rilascia specifica attestazione.

Art. 38. (Corsi di formazione continua)

1. Il Conservatorio può attivare percorsi formativi finalizzati alla formazione continua, all'educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.

Al termine viene rilasciata agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite.

Art. 39. (Corsi di formazione musicale di base)

1. Il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale di base, ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub d) della Legge 508/1999.
2. I corsi di formazione di base si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.
3. I programmi di studio di cui al comma precedente, sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.
4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, la valutazione conseguita.
5. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

Art. 40. (Didattica multimediale e a distanza)

1. L'Istituto può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica telematica e/o di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 41. (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - e) le modalità delle verifiche di profitto;
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 42. (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la struttura didattica competente.

Modifiche

Art. 43. (Modifiche al regolamento)

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento, deliberate dal Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Docenti, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE

Art. 44. (Ordinamento previgente e opzione per i nuovi ordinamenti)

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli secondo l'ordinamento previgente agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.
2. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio accademico.
3. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

Art. 45. (Validità)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'Istituto.
2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico

CAPO II – NORME FINALI

Art. 46. (Disposizioni conclusive)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore.
2. Il Consiglio Accademico è responsabile della sua corretta applicazione.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTI DIDATTICI

ART. 1. Il Conservatorio in prima applicazione, attiva i Dipartimenti secondo quanto indicato nell'allegato 1

ART. 2 Nell'allegato 2 sono presenti gli ordinamenti didattici dei corsi accademici triennali di primo livello attivati presso il Conservatorio "G.B. Martini". L'elenco dei corsi accademici triennali di primo livello attivati presso il Conservatorio è il seguente:

ARPA – DCPL 01
BASSO ELETTRICO- DCPL 03
BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ – DCPL 05
CANTO – DCPL 06
CANTO JAZZ – DCPL 07
CHITARRA – DCPL 09
CHITARRA JAZZ – DCPL 10
CLARINETTO – DCPL 11
CLARINETTO JAZZ – DCPL 12
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE – DCPL 14
COMPOSIZIONE – DCPL 15
CONTRABBASSO – DCPL 16
CONTRABBASSO JAZZ – DCPL 17
CORNO – DCPL 19
DIDATTICA DELLA MUSICA – DCPL 21
DIREZIONE D'ORCHESTRA – DCPL 22
FAGOTTO – DCPL 24
FLAUTO – DCPL 27
FLAUTO DOLCE – DCPL 28
DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE – DCPL 33
MUSICA ELETTRONICA – DCPL 34
MUSICA ELETTRONICA – INDIRIZZO MUSICA APPLICATA – DCPL 34
OBOE – DCPL 36
ORGANO – DCPL 38
ORGANO AD INDIRIZZO LITURGICO – DCPL 38
PIANOFORTE – DCPL 39
PIANOFORTE JAZZ – DCPL 40
SAXOFONO – DCPL 41
SAXOFONO JAZZ – DCPL 42
STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI – DCPL 43
STRUMENTI A PERCUSSIONE – DCPL 44
TASTIERE ELETTRONICHE – DCPL 45
TROMBA – DCPL 46
TROMBA JAZZ – DCPL 47
TROMBONE – DCPL 49
TROMBONE JAZZ – DCPL 50
VIOLA – DCPL 52
VIOLINO – DCPL 54
VIOLONCELLO – DCPL 57

Allegato 1

DIPARTIMENTI IN PRIMA APPLICAZIONE – SCUOLE

TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE E DIREZIONE

Composizione

Direzione d'orchestra

Direzione di coro e composizione corale

Strumentazione per orchestra di fiati

STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE

Clavicembalo e tastiere antiche

Organo e composizione organistica

Organo a indirizzo liturgico

Pianoforte

Strumenti a percussione

CANTO E TEATRO MUSICALE

Canto

STRUMENTI AD ARCO E A CORDA

Violino

Viola

Violoncello

Contrabbasso

Arpa

Chitarra

STRUMENTI A FIATO

Clarinetto

Corno

Fagotto

Flauto

Flauto dolce

Oboe

Saxofono

Tromba

Trombone

DIDATTICA

Didattica della musica

NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI

Jazz

Musica elettronica

Musica elettronica - Musica applicata

Allegato 2

CORSI ACCADEMICI TRIENNALI DI PRIMO LIVELLO